

AFFILIAZIONE

FINANCIAL SERVICES OMBUDSMAN (FINSOM)

Affiliazione

Qualsiasi riferimento al maschile vale anche per il femminile.

1	FINALITÀ	2
2	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
3	IMPRESA.....	2
3.1	Condizioni di ammissione	2
3.2	Procedura di affiliazione	3
3.2.1	Registrazione	3
3.2.2	Affiliazione.....	3
3.3	Doveri dell'impresa affiliata	3
3.3.1	Compliance.....	3
3.3.2	Obbligo di informazione	3
3.3.3	Obbligo di partecipazione	4
3.3.4	Obbligo di finanziamento.....	4
3.4	Dimissioni	4
3.5	Esclusione.....	4
3.6	Riammissione	5
4	ENTRATA IN VIGORE	5
5	APPENDICE: CONTRIBUTI FINANZIARI.....	6
5.1	Tassa annuale di base e costi procedurali.....	6
5.1.1	Tassa annuale di base	6
5.1.2	Spese di procedure.....	6
5.2	Altre spese amministrative	6

FINANCIAL SERVICES OMBUDSMAN (FINSOM)

Affiliazione

Qualsiasi riferimento al maschile vale anche per il femminile.

1 FINALITÀ

1. Sulla base dei compiti e dei poteri della Direzione previsti dallo Statuto, il presente Regolamento stabilisce le **condizioni di affiliazione**. Integra lo Statuto.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente regolamento si applica alle imprese che si affiliano o affiliate.

3 IMPRESA

3.1 Condizioni di ammissione

3. Possono affiliarsi a FINSOM le imprese svizzere o estere che forniscono servizi finanziari, a titolo professionale, in Svizzera o a clienti in Svizzera.
4. Art. 3 litt. c della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) definisce i servizi finanziari come segue:
 - a. L'acquisto o l'alienazione di strumenti finanziari (definizione art. 3 let. 3 LSerFi).
 - b. L'accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari.
 - c. La gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale).
 - d. La formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti).
 - e. La concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari.
5. L'affiliazione a FINSOM può essere:
 - a. Una condizione per l'autorizzazione FINMA.
 - b. Una condizione per l'iscrizione in un registro dei consulenti riconosciuto dalla FINMA.
 - c. Volontaria.
6. L'affiliazione a FINSOM è sempre a nome dell'impresa coperta dall'affiliazione ma:
 - a. Un gruppo può affiliare diverse entità giuridiche.
 - b. Una persona giuridica può includere diverse succursali nella sua affiliazione.
7. A seconda dell'organizzazione dell'impresa è possibile:
 - a. Affiliare più imprese contemporaneamente o come gruppo.
 - b. Affiliarsi tramite o con l'aiuto di un terzo incaricato dalla impresa.
 - c. Nominare una persona di contatto esterna all'impresa per l'amministrazione dell'affiliazione e/o la mediazione.
8. Le imprese affiliate sono obbligate a rispettare i regolamenti FINSOM.

FINANCIAL SERVICES OMBUDSMAN (FINSOM)

Affiliazione

Qualsiasi riferimento al maschile vale anche per il femminile.

3.2 Procedura di affiliazione

3.2.1 Registrazione

9. Per affiliarsi, l'impresa deve fornire i seguenti dati essenziali:
 - a. La persona o le persone di contatto competenti a rappresentare l'impresa per l'amministrazione dell'affiliazione e la mediazione.
 - b. Il nome, l'indirizzo e il Numero d'identificazione delle imprese (IDI) dell'impresa.
 - c. La categoria di autorizzazione in Svizzera.
 - d. La categoria di clientela.
 - e. Il numero di dipendenti per il calcolo della tassa di base annuale¹.
 - f. Le lingue desiderate per la mediazione.
 - g. Appartenenza a un gruppo di imprese affiliate (se applicabile).
 - h. L'appartenenza ad un'organizzazione del settore (se applicabile).
10. La registrazione si basa sul principio della fiducia. L'esattezza dei dati può essere verificata da FINSOM, dall'autorità di vigilanza o dal registro dei consulenti.
11. L'impresa affiliata è tenuta a informare FINSOM di qualsiasi modifica dei dati registrati nel registro.

3.2.2 Affiliazione

12. L'impresa è affiliata non appena riceve la conferma di affiliazione da parte di FINSOM.
13. Per le imprese soggette all'autorizzazione FINMA o all'iscrizione nel registro dei consulenti, l'affiliazione è attiva non appena l'autorizzazione o l'iscrizione è confermata e viene pagata la tassa annuale di base.
14. Per le imprese che si affiliano volontariamente, l'affiliazione è attiva non appena viene pagata la tassa di base annuale.
15. L'affiliazione si rinnova annualmente in assenza di dimissioni o di esclusione.

3.3 Doveri dell'impresa affiliata

3.3.1 Compliance

16. L'impresa si impegna a rispettare le norme, l'indipendenza e i doveri dell'organo di mediazione. Essa si organizza e prende tutte le misure necessarie per rispettare i suoi impegni e i suoi obblighi.

3.3.2 Obbligo di informazione

17. L'impresa affiliata deve fornire informazioni adeguate sulla possibilità di avviare una procedura di mediazione presso FINSOM:
 - a. Quando si instaura un rapporto con il cliente.
 - b. Quando il reclamo di un cliente viene respinto.
 - c. In qualsiasi momento, su richiesta del cliente.
18. Le informazioni devono essere fornite in forma adeguata.

¹ Vedi appendice.

FINANCIAL SERVICES OMBUDSMAN (FINSOM)

Affiliazione

Qualsiasi riferimento al maschile vale anche per il femminile.

19. L'impresa affiliata concorda con il cliente, all'atto dell'instaurazione di un rapporto contrattuale, che la procedura possa essere condotta in tedesco, francese, italiano o inglese.
20. Le disposizioni di cui sopra si applicano per analogia alla Mediazione Lavoro.

3.3.3 Obbligo di partecipazione

21. L'impresa affiliata deve rispondere entro i termini concessi dall'organo di mediazione, rispettivamente dal mediatore, al mandato di comparizione, agli inviti a prendere posizione e alle richieste di informazioni del mediatore.

3.3.4 Obbligo di finanziamento

22. Secondo gli art. 75 cpv. 1 e 80 LSerFi, nonché le disposizioni sulla protezione della salute sul lavoro, le imprese affiliate finanziano l'organo di mediazione collettivamente e le procedure di mediazione individualmente.
23. I contributi finanziari di FINSOM devono essere equi e proporzionali al rischio delle imprese affiliate. Rispettano il "principio di causalità".²
24. Le fatture vengono inviate via e-mail alla persona di contatto designata dalla impresa affiliata.

3.4 Dimissioni

25. Una dimissione deve essere presentata per iscritto dalla impresa affiliata con un preavviso di almeno 3 mesi.
26. In caso di dimissioni, non è previsto il rimborso della tassa di base.
27. Le nuove domande di mediazione saranno trattate fino alla fine del periodo di preavviso. Il procedimento in corso non deve essere interrotto. I costi del procedimento restano a carico della impresa dimissionaria.

3.5 Esclusione

28. Se un'impresa che si affilia nell'ambito di una procedura di autorizzazione FINMA o di un'iscrizione nel registro dei consulenti non ottiene l'autorizzazione o la registrazione, l'impresa è esclusa. L'impresa può richiedere il rimborso della tassa di base annuale meno i costi di rimborso indicati in appendice.
29. Ai sensi dello statuto, deve essere esclusa un'impresa affiliata che non adempie ripetutamente ai propri obblighi. La tassa di base annuale non viene rimborsata.
30. "Ripetutamente" significa più di tre volte. Ad esempio, una società che non paga la tassa di base o i costi procedurali, nonostante tre solleciti, sarà esclusa.
31. L'esclusione dell'impresa che appartiene ad un gruppo non ha alcun impatto sull'affiliazione delle altre imprese del gruppo.

² *Resolving disputes between consumers and financial businesses: Fundamentals for a financial ombudsman*, David Thomas and Francis Frizon for THE WORLD BANK, January 2012, p. 36-37.

FINANCIAL SERVICES OMBUDSMAN (FINSOM)

Affiliazione

Qualsiasi riferimento al maschile vale anche per il femminile.

32. La Direzione ascolta l'impresa affiliata e, se applicabile, consulta l'autorità di vigilanza o il registro dei consulenti prima di prendere posizione.
33. La decisione finale è presa dalla Direzione, dopo aver consultato l'Assemblea Generale.
34. Un'impresa esclusa può presentare ricorso al Dipartimento Federale delle Finanze (DFF) contro la decisione della Direzione.

3.6 Riammissione

35. In caso di esclusione al passato, le domande di adesione devono essere indirizzate direttamente alla Direzione.
36. Non è escluso che la Direzione possa riammettere una società esclusa. Dipende dalle circostanze.

4 ENTRATA IN VIGORE

Tale regolamento è stato adottato dalla Direzione il **3 ottobre 2020**³. Il presente regolamento è approvato dal Dipartimento Federale delle Finanze (DFF).

In caso di difficoltà interpretative dovute a discordanze tra le versioni in lingua francese e in lingua italiana del presente statuto, farà fede la versione in lingua francese.

³ Revisione a seguito dell'adozione del «Bundesgesetz zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register vom 25. September 2020». *Modifiche principali* : Ritiro delle regole sulle organizzazioni del settore, chiarimento della politica di rimborso, riformulazione delle condizioni di affiliazione con precisione dell'affiliazione volontaria. Specificate a e b della cifra marginale 6 il 22 novembre 2020.

FINANCIAL SERVICES OMBUDSMAN (FINSOM)

Affiliazione

Qualsiasi riferimento al maschile vale anche per il femminile.

5 APPENDICE: Contributi Finanziari

5.1 Tassa annuale di base e costi procedurali

5.1.1 Tassa annuale di base

Ogni impresa affiliata paga una tassa annuale di base in funzione delle **sue dimensioni, della sua strategia, del tipo di autorizzazione e il genere di mediazione.**

La Mediazione Commerciale e la Mediazione Lavoro sono **disponibili separatamente**, a scelta della impresa affiliata :

- **Mediazione Commerciale – LSerFi** : CHF 34 per ogni collaboratore e per ogni amministratore che svolge attività in Svizzera per le imprese soggette alla FINMA o CHF 34 per “consulente clienti” (art. 28 LSerFi) per le altre imprese. Al massimo CHF 2'400 all'anno.
- **Mediazione Lavoro – LL** : CHF 50 per ogni collaboratore e per ogni amministratore che svolge attività in Svizzera. Massimo CHF 2'400 per anno.

Gli sconti sono già inclusi nel metodo di calcolo delle commissioni di base di FINSOM in base al profilo di rischio specifico dell'impresa affiliata, secondo il principio di causalità (art. 80 LSerFi).

Vedi FAQ su www.finsom.ch : Come si calcola la tassa di base annuale? Perché solo CHF 34? Etc.

5.1.2 Spese di procedure

In caso di ammissione alla mediazione, le seguenti tariffe sono a carico della impresa affiliata interessata e si applicano per la Mediazione Commerciale e la Mediazione Lavoro:

Caso semplice	CHF 500 per caso
Caso complesso	CHF 200 per ora
Spese amministrative	CHF 50 per caso

La mediazione è condotta a distanza o in un luogo designato da FINSOM. Le spese eventuali per la sala riunioni sono a carico dell'impresa.

Promemoria: Secondo il regolamento di procedura FINSOM, una procedura di mediazione fallita deve essere rifiutata o interrotta.

5.2 Altre spese amministrative

Spese di sollecito	CHF 50
Spese di rimborso⁴	CHF 200

Stato al: 11 dicembre 2020

⁴ Vedi figura marginale 27.